

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/15 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2018

che adotta il terzo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica*[notificata con il numero C(2018) 8522]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La regione biogeografica steppica, di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende alcune parti del territorio dell'Unione della Romania specificate nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell'articolo 20 di detta direttiva (di seguito «comitato Habitat»).
- (2) Con la decisione 2008/966/CE⁽²⁾ della Commissione è stato adottato l'elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Tale elenco è stato aggiornato da ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/736/UE⁽³⁾ della Commissione.
- (3) I siti compresi nell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell'Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell'istituzione effettiva della rete Natura 2000 e nell'ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti periodicamente.
- (4) Tra il 19 giugno 2017 e il 2 marzo 2018 la Romania ha proposto ulteriori siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. La Romania ha inoltre proposto di modificare le informazioni relative ai siti contenute nell'elenco dei siti di interesse comunitario per la regione biogeografica steppica.
- (5) Sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con l'accordo dello Stato membro interessato, in cui sono identificati anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, dovrebbe essere adottato l'elenco aggiornato dei siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica. L'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE si applicano ai nuovi siti inclusi nell'elenco.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽²⁾ Decisione 2008/966/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante adozione, a norma della direttiva 92/43/CEE, dell'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 117).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2013/736/UE della Commissione, del 7 novembre 2013, che adotta un secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica (GU L 350 del 21.12.2013, pag. 36).

